



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO

**Indicazione dei prezzi
di **medicamenti** e
dispositivi medici**

**Ordinanza dell'
11 dicembre 1978
sull'indicazione
dei prezzi (OIP)**

Opuscolo informativo del
1° aprile 2012

Indice

1. Basi giuridiche	3
2. Indicazione dei prezzi dei medicinali	4
3. Indicazione dei prezzi dei dispositivi medici	5
4. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali	7
5. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di dispositivi medici	9
6. Indicazione dei prezzi nella pubblicità	10
7. Indicazione dei prezzi da parte di produttori, importatori e grossisti	11
8. Attuazione, disposizioni penali	11

1. Basi giuridiche

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)¹ si basa sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)².

Essa si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi, per consentire al consumatore di confrontarli senza essere indotto in errore da indicazioni fallaci. L'indicazione dei prezzi è uno strumento operativo finalizzato a incentivare una concorrenza leale.

L'OIP si applica alle merci e ad alcune prestazioni di servizi offerte ai consumatori (art. 3 e 10 OIP). L'OIP concerne le offerte standardizzate; le offerte individualizzate sono escluse dal suo campo d'applicazione.

Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2 OIP).

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti rivestono particolare importanza per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni di servizi connesse con la loro vendita:

- articoli 3 e 4 (merci);
- articoli 7, 8 e 9 (modo d'indicazione relativo alle merci);
- articolo 10 capoverso 1 lettera t e capoverso 2 (prestazioni di servizi);
- articolo 11 (modo d'indicazione relativo alle prestazioni di servizi);
- articoli 13 e 14 (pubblicità);
- articoli 16 e 17 (indicazione fallace di prezzi).

1 RS 942.211 - http://www.admin.ch/ch/i/rs/c942_211.html

2 RS 241 - <http://www.admin.ch/ch/i/rs/c241.html>

2. Indicazione dei prezzi dei medicinali

2.1 Indicazioni e specificazioni obbligatorie

L'indicazione in franchi svizzeri del prezzo effettivamente pagabile è obbligatoria per ogni medicamento, indipendentemente dalla categoria di vendita³ di cui fa parte (A⁴, B⁵, C⁶, D⁷ o E⁸), e dal luogo della dispensazione (farmacia, drogheria, studio medico, ospedale, ecc.). Ciò vale anche per i medicinali esposti in vetrina.

Il prezzo effettivamente pagabile è il **prezzo al minuto** di un medicamento, comprendente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'indicazione deve essere ben visibile e facilmente leggibile. Essa deve inoltre evidenziare il genere e l'unità del prodotto a cui il prezzo al minuto si riferisce.

3 Vedi articolo 22 segg. dell'ordinanza sui medicinali (OM; RS 812.212.21).

4 A: dispensazione singola su prescrizione medica non rinnovabile.

5 B: dispensazione su prescrizione medica.

6 C: dispensazione previa consulenza specialistica di operatori sanitari.

7 D: dispensazione previa consulenza specialistica.

8 E: dispensazione senza consulenza specialistica.

2.2 Modo d'indicazione

Nel caso dei medicinali che non sono in vendita a libero servizio, il prezzo deve essere indicato sul prodotto stesso (indicazione sull'imballaggio, mediante etichetta, scritto a macchina, ecc.). Per «medicamenti che non sono in vendita a libero servizio» si intendono i medicinali non direttamente accessibili ai consumatori (per es. medicinali dispensati su prescrizione medica, stoccati in cassettiere o esposti dietro il banco, ecc.). È possibile applicare il prezzo sul medicamento al momento della sua dispensazione, ad es. sull'etichetta con le indicazioni posologiche.

Riguardo ai medicinali in vendita a libero servizio, il prezzo – come avviene per le altre merci – deve essere indicato sul prodotto stesso (indicazione sull'imballaggio, mediante etichetta, scritto a macchina, ecc.) oppure in prossimità di esso (un cartello per prodotto). Se l'indicazione del prezzo sul prodotto stesso o in prossimità di esso non è funzionale, a causa di un numero troppo grande di unità a prezzo identico oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che

le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (ad es. indicazione del prezzo sul ripiano).

Nei limiti del possibile occorre evitare che il prezzo nasconda le indicazioni relative agli effetti, alla composizione, all'utilizzazione, alla durata di conservazione e allo stoccaggio del medicamento.

Devono essere indicati i prezzi di tutte le merci esposte in vetrina; le indicazioni di prezzo devono essere facilmente leggibili dall'esterno.

3. Indicazione dei prezzi dei dispositivi medici

3.1 Definizioni

Il concetto di «**dispositivo medico**» viene definito nell'ordinanza relativa ai dispositivi medici⁹. Secondo l'articolo 1 capoverso 1 ODmed, un dispositivo medico è uno strumento, un apparecchio, un impianto, un software, una sostanza, un accessorio o un altro prodotto tecnico-medico destinato ad essere applicato all'uomo per diagnosticare, prevenire, controllare, curare o

attenuare malattie, traumi o handicap. L'azione principale di un dispositivo medico non viene esercitata con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, bensì essenzialmente in modo meccanico.

In particolare, sono «dispositivi medici» gli apparecchi acustici, gli occhiali, le protesi, le calzature ortopediche, le stampelle, ecc.

3.2 Indicazioni e specificazioni obbligatorie

L'indicazione del **prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri** è obbligatoria per ogni dispositivo medico, indipendentemente dal luogo della dispensazione (negozi di materiale medico e paramedico, punti vendita di apparecchi acustici, laboratori ortopedici e ottici, farmacie, drogherie, studi medici, ospedali, ecc.), dalla rimborsabilità della spesa e da quale assicurazione se ne assume il costo (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione invalidità, assicurazione vecchiaia e superstiti).

Ciò non vale per i dispositivi su misura, poiché non si tratta di offerte standardizzate. I dispositivi su misura sono dispositivi fabbricati per un determinato paziente.

9 ODmed; RS 812.213.

Non sono considerati dispositivi su misura i dispositivi medici fabbricati in serie che devono essere adeguati in base alla specifica esigenza del medico¹⁰.

Il prezzo effettivamente pagabile è il prezzo al minuto di un dispositivo medico. Le imposte pubbliche come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere incluse nel prezzo.

L'indicazione deve essere ben visibile e facilmente leggibile. Essa deve inoltre evidenziare il genere e l'unità di prodotto a cui si riferisce il prezzo al minuto.

3.3 Modo d'indicazione

Il prezzo del dispositivo medico deve essere indicato sul prodotto stesso (indicazione sull'imballaggio, mediante etichetta, scritto a macchina, ecc.) oppure in prossimità di esso (un cartello per prodotto). Se l'indicazione del prezzo sulla merce stessa non è funzionale, a causa di un numero troppo grande di unità a prezzo identico oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili

(ad es. indicazione del prezzo sul ripiano, lista dei prezzi).

Nei limiti del possibile occorre evitare che il prezzo nasconda le indicazioni relative agli effetti, alla composizione, all'utilizzazione, alla durata di conservazione e allo stoccaggio del dispositivo medico.

Devono essere indicati i prezzi di tutte le merci esposte in vetrina; le indicazioni di prezzo devono essere facilmente leggibili dall'esterno.

10 Articolo 1a ODmed.

4. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali

4.1 Indicazione dei prezzi

Le prestazioni fornite al momento della dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica sono disciplinate dall'OIP.

Le prestazioni fornite dai farmacisti sono fatturate sotto forma di importi forfettari, secondo tariffe stabilite mediante una convenzione tariffale¹¹ stipulata da casse malattia e farmacie. Detta convenzione si basa sulla legge sull'assicurazione malattie¹² come pure sull'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie¹³.

Ogni importo forfettario equivale a un certo numero di punti tariffali.

Attualmente¹⁴ un punto tariffale corrisponde a 1,08 franchi (IVA inclusa).

Il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, IVA inclusa, deve essere indicato per ogni importo forfettario relativo alle prestazioni del farmacista.

Dall'indicazione deve risultare la frequenza con cui l'importo forfettario viene conteggiato.

- Convalida del medicamento: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione serve in particolare a retribuire il controllo della prescrizione medica al momento della dispensazione del medicamento. Esso ammonta a 4,30 franchi (4 punti tariffali) e viene fatturato per ogni riga della prescrizione;
- Convalida del trattamento: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione serve a retribuire la gestione del dossier del paziente. Esso ammonta a 3,25 franchi (3 punti tariffali) per ogni acquisto di medicinali, indipendentemente dalla quantità di medicinali acquistati;
- Servizio d'emergenza: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione

11 Convenzione tariffale RBP (retribuzione basata sulle prestazioni); documentazione in tedesco e/o in francese scaricabile dal sito www.pharmasuisse.org > Prestations > Thèmes > RBP.

12 LAMal; RS 832.10; articoli 25 capoverso 2 lettere b e h, 42, 43 capoverso 5 e 46.

13 Ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31; articolo 4a capoversi 1 e 2.

14 Situazione al 1° gennaio 2012.

ammonta a 17,30 franchi (16 punti tariffali); esso compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti dall'esecuzione della prescrizione medica al di fuori dell'orario di apertura abituale;

- Assunzione del medicamento sotto sorveglianza: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti da un'assunzione del medicamento sotto sorveglianza in farmacia su prescrizione medica. Esso ammonta a 10,80 franchi (10 punti tariffali);
- Dispensazione scaglionata: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione ammonta a 5,40 franchi (5 punti tariffali); esso compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti da una dispensazione scaglionata di una o più confezioni per somministrazione ambulatoriale;
- Pianificazione settimanale (funzione di «compliance»): se i pazienti devono assumere almeno tre medicinali alla settimana, su prescrizione del medico i medicinali vengono dispensati dal farmacista secondo un piano settimanale oppure le dosi giornaliere vengono preparate in anticipo. L'importo forfet-

tario corrispondente a questa prestazione ammonta a 21,60 franchi (20 punti tariffali);

- Sostituzione con un medicamento generico: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione compensa i farmacisti per l'onere di lavoro supplementare derivante dalla sostituzione di un medicamento prescritto con uno generico più vantaggioso. Esso ammonta al 40% della differenza di prezzo, ma al massimo a 21,60 franchi (20 punti tariffali);
- Assistenza alla polimedicazione: quando un paziente deve assumere contemporaneamente almeno quattro medicinali diversi per un lungo periodo di tempo, il farmacista può proporgli un'«assistenza alla polimedicazione», il cui importo forfettario ammonta a 48,60 franchi (45 punti tariffali);
- Somministrazione di metadone: se un medico prescrive una terapia sostitutiva che prevede la somministrazione di una soluzione di metadone, le prestazioni del farmacista – inclusa l'assunzione sotto sorveglianza – vengono remunerate in base agli importi forfettari seguenti: più di cinque sommini-

strazioni a settimana: 310.– franchi al mese; da una a cinque somministrazioni a settimana: 195.– franchi al mese.

Se i medici che dispensano personalmente i medicinali riscuotono un supplemento per i servizi prestati in relazione alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione, sono tenuti ad indicare i prezzi relativi a queste prestazioni di servizi

4.2 Modo d'indicazione

I prezzi delle diverse prestazioni devono essere indicati, in modo che siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili, su un manifesto o un cartello affisso nel luogo della dispensazione in un posto dove i clienti sostano abitualmente.

5. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di dispositivi medici

5.1 Obbligo d'indicazione del prezzo

Le prestazioni fornite al momento della dispensazione di dispositivi medici (consigli, esami, adattamenti, manutenzione, ecc.) sono disciplinati dall'OIP.

Salvo il caso in cui queste prestazioni non siano già incluse nel prezzo totale del dispositivo medico, il **prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri** per ognuna di esse deve essere indicato separatamente.

Ciò vale indipendentemente dalla rimborsabilità della spesa e da quale assicurazione se ne assume il costo (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione invalidità, assicurazione vecchiaia e superstiti).

L'indicazione deve inoltre evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi o le tariffe a cui i prezzi si riferiscono (specificazione).

5.2 Modo d'indicazione

L'indicazione dei prezzi delle diverse prestazioni deve essere di facile consultazione e agevolmente leggibile. I prezzi vanno indicati mediante cartelli, liste di prezzi o cataloghi.

Le informazioni relative ai prezzi devono essere accessibili in un luogo dove i clienti sostano abitualmente.

6. Indicazione dei prezzi nella pubblicità

Non sussiste un obbligo di indicazione dei prezzi nella pubblicità. Tuttavia i prezzi eventualmente indicati devono corrispondere ai prezzi effettivamente pagabili, vale a dire i prezzi al minuto, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa.

Inoltre l'indicazione deve permettere di collegare univocamente la merce offerta in vendita al prezzo corrispondente e specificare di quale prodotto si tratta (art. 13 e 14 OIP).

Devono inoltre essere adempiute le disposizioni relative all'indicazione fallace dei prezzi (art. 16–18 OIP). L'OIP disciplina l'indicazione di prezzi comparativi. A determinate condizioni (v. art. 16) il prezzo effettivamente pagabile può essere confrontato

- con quello immediatamente precedente (autocomparazione),
- con quello immediatamente successivo (prezzo di lancio) o
- con il prezzo dell'offerta della concorrenza (confronto con la concorrenza).

Se un prodotto viene offerto con una riduzione di prezzo o menzionando qualsiasi

vantaggio indicato in cifre (ribassi, buoni, regali, ecc.), vige l'obbligo di specificare l'offerta, indicarne il prezzo e specificare il vantaggio dell'acquisto. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione sia il medesimo.

Esempi: «Offerta speciale, ribasso del 15% su tutti gli articoli di profumeria»; «Buono di sconto di 5.– franchi per tutto l'assortimento di prodotti per la cura dei piedi SecoPedi».

La pubblicità dei medicinali è disciplinata dalla legge sugli agenti terapeutici¹⁵, dall'ordinanza sulla pubblicità dei medicinali¹⁶ come pure dalla normativa cantonale in materia.

- In particolare, non è ammessa la pubblicità destinata al pubblico di medicinali che possono essere dispensati solo su prescrizione medica.
- Inoltre occorre rilevare che la LATer¹⁷ vieta la pubblicità suscettibile di indurre ad un uso eccessivo, abusivo o inap-

15 LATer; RS 812.21; art. 31–33.

16 OPuM; RS 812.212.5.

17 Articolo 32 capoverso 1 lettera b LATer.

proprio di medicinali (ad esempio medicinali in regalo o offerte speciali di medicinali, del tipo «3 per 2»).

7. Indicazione dei prezzi da parte di produttori, importatori e grossisti

I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione dei consumatori liste o cataloghi di prezzi (art. 18 cpv. 2 OIP).

Occorre indicare chiaramente se si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. Ciò vale anche per la pubblicità. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di cartelli e altre limitazioni alla concorrenza.

8. Attuazione, disposizioni penali

L'attuazione dell'OIP spetta ai Cantoni; gli organi cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta dell'ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti (art. 22 OIP).

La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (art. 23 OIP).

Le infrazioni all'OIP vengono sanzionate con multe fino a 20 000 franchi (art. 21 OIP in combinato disposto con art. 24 LCSI).

Impressum / Edizione

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Diritto

Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Tel. 031 322 77 70

pbv-oip@seco.admin.ch

04.2012 1'000/i

www.seco.admin.ch: Temi / Soggetti speciali /

L'indicazione dei prezzi / Negozio online